COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 129/63/CEE DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1963

relativo a talune disposizioni particolari riguardanti le uova da cova di pollame ed il pollame vivo di peso non superiore a 185 grammi

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 43 ;

Visto il regolamento n. 21 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [1] e in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), seconda frase, l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma e l'articolo 10 ;

Visto il regolamento n. 22 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [2] e in particolare l'articolo 10 ;

Vista la proposta della Commissione ;

Visto il parere del Parlamento Europeo [3] ;

Considerando che al fine di favorire l'attività delle aziende di allevamento avicolo e dei covatoi, è opportuno adottare per le uova da cova di pollame, nonchè per il pollame vivo di peso non superiore a 185 grammi, quantitativi di cereali da foraggio e prezzi limite diversi da quelli presi in considerazione per le uova in guscio destinate al consumo ;

Considerando che è pertanto necessario evitare che le uova da cova possano essere messe in circolazione come uova destinate al consumo e che a tal fine è necessario imprimere sulle uova da cova una stampigliatura che permetta di distinguerle dalle uova destinate al consumo ;

Considerando che per poter assicurare il rispetto delle norme relative alla stampigliatura occorre esercitare il controllo delle uova da cova poste in circolazione nonchè dei covatoi e delle uova da cova in essi utilizzati ;

Considerando che per permettere agli Stati membri di istituire il controllo legislativo, regolamentare e amministrativo delle uova da cova, occorre prevedere un periodo di tempo sufficiente tra la data di entrata in vigore del regolamento e la data di applicazione delle disposizioni relative alla stampigliatura e al controllo ;

Considerando che prima di fissare un quantitativo di cereali da foraggio e un prezzo limite per le uova da cova è necessario prevedere un periodo di applicazione pratica delle disposizioni relative alla stampigliatura ed al controllo delle uova da cova ;

Considerando che è opportuno fissare simultaneamente i quantitativi di cereali da foraggio preso in considerazione per le uova da cova e per il pollame di peso non superiore a 185 grammi ; che è inoltre opportuno fissare simultaneamente i prezzi limite per i medesimi prodotti ;

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 953/62.
(2) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 959/62.
(3) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 33 del 4 marzo 1963, pag. 453/63.

Considerando che è necessario prorogare talune disposizioni del regolamento n. 104/63/CEE del Consiglio [1] e dei regolamenti nn. 45 [2], 46 [3] e 116 [4] del Consiglio prorogati per l'ultima volta dal regolamento n. 105/63/CEE del Consiglio [5], all'occorrenza fino alla data d'applicazione dei regolamenti del Consiglio che fisseranno i quantitativi di cereali e i prezzi limite per le uova da cova e il pollame da cortile di peso non superiore a 185 grammi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le uova da cova destinate alla produzione di pulcini possono essere importate o poste in circolazione soltanto se recano stampigliate, a mezzo di colorante nero indelebile in caratteri latini di altezza non inferiore a 2 mm, e perfettamente leggibili le indicazioni seguenti:

a) una delle menzioni « Brutei », « à couver », « cova » o « broedei »,

b) il nome del paese di origine,

c) il numero d'immatricolazione assegnato da un organismo ufficiale all'azienda avicola produttrice.

2. Ciascuno Stato membro comunica, almeno una volta all'anno, agli altri Stati membri e alla Commissione, l'elenco delle aziende avicole situate nel suo territorio e che producono uova da cova destinate a essere poste in circolazione.

Detto elenco deve comprendere le indicazioni seguenti:

a) il nome (o la ragione sociale) e l'indirizzo dell'azienda avicola produttrice,

b) il numero d'immatricolazione di detta azienda,

c) il nome e l'indirizzo del produttore responsabile.

Articolo 2

Gli Stati membri rifiutano l'importazione di uova da cova provenienti dai paesi terzi se il paese d'origine non ha fornito le indicazioni previste dall'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 3

Le uova da cova non possono essere importate o poste in circolazione se non sono accompagnate da un documento contenente le seguenti indicazioni:

a) il nome del paese d'origine,

b) il nome (o la ragione sociale) e l'indirizzo dell'azienda avicola produttrice, il numero d'immatricolazione assegnato a detta azienda nonchè il nome e l'indirizzo del produttore responsabile,

c) il numero di uova da cova che costituiscono la partita considerata,

d) la data della consegna.

Articolo 4

1. In ogni covatoio e per ogni partita di uova utilizzate devono essere registrate le indicazioni seguenti:

a) il nome del paese d'origine,

b) il nome (o la ragione sociale) e l'indirizzo dell'azienda avicola produttrice nonchè il nome e l'indirizzo del produttore responsabile,

c) il numero di uova che costituiscono la partita messa a covare ,

d) la data alla quale dette uova sono state messe a covare.

2. Non sono considerate come covatoi ai sensi del presente regolamento le aziende la cui capacità totale d'incubazione, eccettuate le sezioni di schiusa, è inferiore a 1.000 uova.

Articolo 5

1. Il quantitativo di cereali da foraggio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) del regolamento n. 21 del Consiglio viene fissato, per le uova da cova, ad un livello diverso da quello fissato per le uova in guscio destinate al consumo; tale quantitativo è adottato anteriormente al 1° ottobre 1964, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 3, paragrafo 5, lettera a) seconda frase di detto regolamento ed è preso in considerazione per il calcolo dei prelievi applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1965.

2. Il prezzo limite previsto dall'articolo 6 del regolamento n. 21 del Consiglio è fissato, per le uova da cova, ad un importo diverso da quello fissato per le uova in guscio destinate al consumo; tale prezzo

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 140 del 29 settembre 1963, pag. 2407/63.
(2) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 53 del 1° luglio 1962, pag. 1568/62.
(3) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 53 del 1° luglio 1962, pag. 1568/62.
(4) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 68 del 31 luglio 1962, pag. 1956/62.
(5) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 140 del 29 settembre 1963, pag. 2408/63.

limite è adottato anteriormente al 1° dicembre 1964, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 6, paragrafo 1 di detto regolamento ed è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1965.

Articolo 6

1. Il quantitativo di cereali da foraggio necessario per la produzione di pollame vivo di peso non superiore a 185 grammi viene determinato, in deroga all'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento n. 22 del Consiglio, in relazione al quantitativo di cereali da foraggio fissato per le uova da cova a norma del paragrafo 1 dell'articolo 5 del presente regolamento ; tale quantitativo è adottato anteriormente al 1° ottobre 1964 conformemente alla procedura prevista dall'articolo 3, paragrafo 6, primo comma, seconda frase del regolamento n. 22 del Consiglio ed è preso in considerazione per il calcolo dei prelievi applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1965.

2. Il prezzo limite applicabile al pollame vivo di peso non superiore a 185 grammi viene determinato, in deroga all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 4, primo trattino del regolamento n. 22 del Consiglio, in relazione al prezzo limite fissato per le uova da cova a norma del paragrafo 2 dell'articolo 5 del presente regolamento ; tale prezzo limite è adottato anteriormente al 1° dicembre 1964, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento n. 22 del Consiglio ed è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1965.

Articolo 7

1. I quantitativi di cereali da foraggio previsti dall'articolo 1 del regolamento n. 104/63/CEE del Consiglio sono mantenuti fino a nuova decisione del Consiglio e, in mancanza di tale decisione, fino alla data di applicazione dei regolamenti del Consiglio adottati per l'applicazione degli articoli 5 e 6 del presente regolamento.

2. I regolamenti nn. 45, 46 e 116 del Consiglio prorogati per l'ultima volta dal regolamento n. 105/63/CEE del Consiglio, sono prorogati fino al 31 dicembre 1964.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1964.

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 sono applicabili a decorrere dal 1° maggio 1964.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1964.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. W. BIESHEUVEL